

**CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA**

composta dai Signori magistrati:

Dott. Francesco S. Filocamo Presidente

Dott.ssa Silvia R. Fabrizio Consigliere

Dott. Marco Bartoli Consigliere relatore

ha emesso il seguente

**DECRETO**

*omissis*

5. L'eccezione d'inammissibilità del reclamo è fondata.

5.1. La reclamante \*, pur avendo ricevuto – come è pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato – la notifica dell'istanza di concordato semplificato, del primo e del secondo parere dell'ausiliario nonché del decreto con il quale, ex art. 25 sexies, comma 4, C.C.I.I., il Tribunale fissava l'udienza per la omologazione, non proponeva opposizione né si costituiva nel procedimento.

5.2. Il Tribunale, riscontrata la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori, compiute le verifiche e valutazioni imposte dall'art. 25 sexies, comma 5, CC.I.I. e dando tra l'altro atto che nessuna opposizione era stata proposta, ha omologato il concordato semplificato mandando alla cancelleria per la pubblicazione del decreto ex art 45 C.C.I.I. e per la comunicazione alla società ricorrente, all'ausiliario ed al liquidatore nonché ai creditori costituiti in sede di omologa.

5.3. Orbene, argomentando dall'art. 25 sexies, comma 7, C.C.I.I. che prevede come le parti a cui è comunicato il provvedimento – ossia quelle costitutesi nel procedimento per l'omologazione – possano proporre nei successivi trenta giorni dalla comunicazione reclamo alla Corte di Appello ai sensi dell'art. 247 C.C.I.I., deve ritenersi che le parti legittimate a proporre tale reclamo – sia nel caso che il decreto abbia negato l'omologazione (in presenza o in assenza di opposizioni) sia nel caso che l'abbia concessa (anche in questa evenienza in presenza o in assenza di opposizioni, non avendo la omologa del concordato semplificato la struttura di quello ordinario ove, ai sensi dell'art. 245 C.C.I.I., la reclamabilità del decreto è prevista soltanto qualora vengano proposte opposizioni) – siano soltanto quelle costitutesi nel procedimento di omologa del concordato e che, in base ai principi generali, siano risultate soccombenti. Inoltre, opinando diversamente e, dunque, ritenendo la proponibilità del reclamo anche ad opera delle parti non costitutesi nel procedimento alle quali, pertanto, il decreto del Tribunale non è comunicato, non vi sarebbe un *dies a quo* dal quale far decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo ad iniziativa delle predette parti le quali manterrebbero la loro legittimazione a proporlo a tempo indeterminato con conseguente incertezza in ordine alla definitività del decreto di omologa.

5. Dunque, la reclamante non ha legittimazione a proporre reclamo avverso il provvedimento impugnato.

6. In conclusione, il reclamo va dichiarato inammissibile.

7. Quanto alle spese, vista la novità della questione trattata sulla quale non si registra un indirizzo giurisprudenziale consolidato, vi sono validi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento.

8. Da ultimo, si dà atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 247, comma 12, C.C.I.I., oltre ad essere notificato, va pubblicato e iscritto sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 C.C.I.I.

P.Q.M.

la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando così decide:

- 1) dichiara l'inammissibilità del reclamo;
- 2) spese integralmente compensate.

Provvedimento da pubblicarsi sul registro delle imprese.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 25.9.2024.

Il Consigliere estensore (dott. Marco Bartoli)

Il Presidente (dott. Francesco S. Filocamo)

Depositato in cancelleria il 3 ottobre 2024